

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 18 novembre 1998.**

Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Amoruso, Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Dini, Evangelisti, Fassino, Masi, Melandri, Pozza Tasca, Ranieri, Scocca, Selva, Sinisi, Treu, Turco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 17 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PALMA ed altri: « Disposizioni per garantire la stabilità delle giunte regionali » (5407);

SCALTRITTI: « Modalità per la tenuta dei medicinali a bordo delle navi da pesca » (5408);

SCALTRITTI: « Disposizioni in materia di rideterminazione dei canoni radio-televisivi e di collaudo delle stazioni radiotelefoniche VHF per le imbarcazioni da pesca » (5409);

SPINI: « Modifica all'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza » (5410);

BIRICOTTI: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia » (5411).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BERTUCCI ed altri: « Norme in materia di stabilità delle giunte regionali e modifica al sistema elettorale per le regioni » (5380);

VELTRONI ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica del consiglio regionale » (5382);

FRATTINI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali » (5383);

S. 3506. — « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1998 » (approvato dal Senato) (5403) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XI;*

*VI Commissione (Finanze):*

S. 3158. — « Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3194-B) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.**

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 16 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f*) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese, approvato dalla Commissione stessa il 29 ottobre 1998 (doc. XXIII, n. 18).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera del 17 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BRACCO e altri n. 9/4665/19, concernente nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale fra le regioni in base a particolari situazioni territoriali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA  
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

**(A.C. 5267 - sezione 1)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

*(Cessione e cartolarizzazione  
dei crediti INPS).*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.

2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il prezzo della cessione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle individuate dal predetto decreto si applicano i commi 17 e 18.

3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro

validità e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.

4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.

5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei mercati regolamentati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, per i quali

forma un elenco da trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.

7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario.

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario.

9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla con-

venzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.

11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di prezzo definitivo, nonché degli oneri per il servizio e per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.

12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.

14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.

15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di cessione di tali crediti alla costituenda società di cui all'articolo 13 avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.

16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

17. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso

delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.

18. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 1.** (ex 12. 46. e 12. 8) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Garra.

*Sopprimerlo.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 7 e 8.**

**12. 2.** (ex 12. 40.) Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: ivi compresi, fino a: e le sanzioni.*

**12. 4.** Malavenda.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: e quelli che, fino a: di cui al comma 15.*

**12. 5.** Malavenda.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: anche al fine, fino a: la riscossione,.*

**12. 6.** Malavenda.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: e dai rendiconti dell'Istituto.*

**12. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 8.** (ex 12. 55.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore netto dei crediti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di contenzioso dovranno essere rideterminati in base al salario reale.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 9.** (ex 12. 56.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 10.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: comunque non fino a: 8.000 miliardi.*

**12. 11.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 2.*

**12. 12.** Malavenda.

*Seguono altri 4.192 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 8.000 con la seguente: 6.000.*

**12. 13.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i tempi e il prezzo della cessione.*

**12. 14.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: di concerto, fino alla fine del periodo.*

**12. 15.** (ex 12. 58) Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**12. 16.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: non si applica l'articolo 1264 del codice civile e.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 17.** (ex 12. 47. e 12. 53) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: e il loro grado in favore del cessionario.*

**12. 85.** Malavenda.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , senza bisogno, fino alla fine del periodo.*

**12. 19.** Malavenda.

*Al comma 3 sostituire il terzo periodo con il seguente:*

L'INPS è tenuto a garantire l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti al tempo della cessione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 21.** (ex 12. 48.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: al tempo della cessione,.*

**12. 20.** Malavenda.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: , ma non risponde fino alla fine del comma.*

**12. 22.** Malavenda.

*Al comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo:*

Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.

**12. 100.** Governo.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: ma non alla fine con le seguenti: nonché il pagamento delle somme al valore nominale indicato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 23.** (ex 12. 19.) Frattini.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Non possono essere ceduti i crediti oggetto di contestazione nei procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 24.** (ex 12. 49.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 4, e ovunque ricorra nei commi successivi, sostituire la parola: cessionario con la seguente: cessionari.*

**12. 25.** (ex 12. 6.) Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: fra le banche fino a: abilitati o.*

**12. 26** Malavenda.

*Al comma 4 dopo le parole: gli intermediari finanziari abilitati, aggiungere le seguenti: e le società di recupero credito.*

**12. 27.** (ex 12. 41.) Apolloni.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: fra associazioni fino alla fine del comma.*

**12. 28.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 29.** (ex 12. 28.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha facoltà di.*

**12. 30.** (ex 12. 29.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una società per azioni aggiungere le seguenti: , a maggioranza pubblica e, comunque, a totale compartecipazione di soggetti di cui al comma 4 del presente articolo.*

**12. 31.** (ex 12. 15.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: avente per oggetto fino alla fine del periodo.*

**12. 32.** Malavenda.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: ad esclusione fino a: e 4,.*

**12. 33.** Malavenda.

*Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole da: e similari fino alla fine del periodo.*

**12. 34.** Malavenda.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato a iscrivere a ruolo i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, trasmettendo copia degli stessi al cessionario.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 35.** (ex 12. 50.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: della riscossione a mezzo ruolo.*

**12. 36.** Malavenda.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: ad eccezione, fino a: di esecuzione.*

**12. 37.** Malavenda.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: dei crediti assistiti da titolo esecutivo e quelli che hanno formato oggetto di pagamenti dilazionati o parziali.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**12. 38.** (ex 12. 54.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: trasmettendo fino alla fine del periodo.*

**12. 41.** Malavenda.

*Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale obbligo deve essere previsto nella convenzione di cui al comma 9 del presente articolo e dietro corresponsione del rimborso spese.*

**12. 39.** (ex 12. 42.) Conte, Leone.

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

**12. 40.** Malavenda.

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e la copia dei ruoli.*

**12. 42.** Malavenda.

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi fino alla fine del comma.*

**12. 43.** Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: ai sensi del, fino a: n. 43,.*

**12. 44.** Malavenda.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: , e riversano fino alla fine del comma.*

**12. 45.** Malavenda.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto.

**12. 46.** (ex 12. 51.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 8 sopprimere il primo periodo.*

**12. 47.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , pendenti alla data della cessione.*

**12. 48.** Malavenda.

*Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: , commi primo e quarto,.*

**12. 49.** Malavenda.

*Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: ma non può essere chiamato in causa.*

**12. 50.** Malavenda.

*Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: fermo restando fino alla fine del periodo.*

**12. 51.** Malavenda.

*Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.*

**12. 52.** (ex 12. 32.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole da: , successivamente alla, fino a: di cui al comma 6,.*

**12. 53.** Malavenda.

*Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: avverso il ruolo.*

**12. 54.** Malavenda.

*Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole da: e di opposizione fino a: n. 389,.*

**12. 55.** Malavenda.

*Al comma 8, quarto periodo, sopprimere le parole: necessario nel lato passivo.*

**12. 56.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 9.*

**12. 57.** (ex 12. 33.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: con convenzione fino alla fine del periodo.*

**12. 58.** Malavenda.

*Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: da corrispondere al concessionario aggiungere le seguenti: , che non possono essere superiori, al netto delle spese sostenute e rimborsate a seguito di opportuna*

*documentazione, al 5 per cento dei crediti contributivi effettivamente versati dalla società annualmente all'INPS.*

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**12. 59.** (ex 12. 16.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: e stabilite fino alla fine del periodo.*

**12. 60.** Malavenda.

*Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: conformi alla fino alla fine del periodo.*

**12. 64.** Malavenda.

*Al comma 9 sopprimere il quarto periodo.*

**12. 61.** Malavenda.

*Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: definiti fino alla fine del comma.*

**12. 63.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 10.*

**12. 65.** (ex 12. 35.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: comunicano all'INPS aggiungere la seguente: semestralmente,.*

**12. 66.** (ex 12. 17.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: secondo le modalità fino a: della previdenza sociale.*

**12. 67.** Malavenda.

*Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: periodicamente al cessionario.*

**12. 68.** Malavenda.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: fino alla concorrenza fino a: di prezzo definitivo.*

**12. 69.** Malavenda.

*Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.*

**12. 70.** Malavenda.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: secondo le norme fino alla fine del comma.*

**12. 71.** Malavenda.

*Al comma 12, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo fino alla fine del comma.*

**12. 72.** Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere le parole da: sull'efficienza fino alla fine del comma.*

**12. 73.** Malavenda.

*Al comma 14, sopprimere le parole da: assunti dal cessionario.*

**12. 74.** Malavenda.

*Al comma 15 sopprimere le parole: di cui all'articolo 13.*

**12. 75.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 16.*

**12. 76.** (ex 12. 5.) Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 16, sopprimere le parole: e da ogni altra imposta indiretta.*

**12. 77.** Malavenda.

*Dopo il comma 16 è inserito il seguente:*

*16-bis. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalità e tassi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 241/97.*

**12. 101.** Governo.

*(Gli emendamenti 12. 100 e 12. 101 sono stati riformulati in corso di seduta sulla base dell'originario emendamento 12. 100).*

*Al comma 17, sopprimere le parole da: nell'ambito di fino a: di amministrazione.*

**12. 78.** Malavenda.

*Al comma 17, sopprimere le parole da: di cui fino alla fine del comma.*

**12. 79.** Malavenda.

*Al comma 18, sopprimere le parole: al momento del trasferimento del credito,.*

**12. 80.** Malavenda.

*Al comma 18, sopprimere le parole:* produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e.

**Segue compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

**12. 81.** (ex 12. 52.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

*Al comma 18, sopprimere le parole da:* e non può essere *fino alla fine del comma.*

**12. 82.** Malavenda.

*Al comma 18, aggiungere, in fine le parole:* maggiorati dello 0,1993 per cento

**12. 83.** Malavenda.

*Seguono altri 768 emendamenti recanti ulteriori modifiche.*

*Al comma 18, aggiungere, in fine le parole:* maggiorati dello 0,11 per cento

**12. 84.** Malavenda.

**COMPENSAZIONI**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

**Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA  
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA  
PADANIA**

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**ART. 8-bis.**

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori*

di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965*

come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali

non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:*

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per